

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **DIRETTIVA 2001/81/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**
del 23 ottobre 2001
relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici
(GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Direttiva 2006/105/CE del Consiglio del 20 novembre 2006	L 363	368	20.12.2006
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009	L 87	109	31.3.2009
► <u>M3</u>	Direttiva 2013/17/UE del Consiglio del 13 maggio 2013	L 158	193	10.6.2013
► <u>M4</u>	Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016	L 344	1	17.12.2016

Modificata da:

► <u>A1</u>	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003
--------------------	---	-------	----	-----------

▼B**DIRETTIVA 2001/81/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO****del 23 ottobre 2001****relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti
atmosferici***Articolo 1***Finalità**

Scopo della presente direttiva è limitare le emissioni delle sostanze inquinanti ad effetto acidificante ed eutrofizzante e dei precursori dell'ozono, onde assicurare nella Comunità una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana dagli effetti nocivi provocati dall'acidificazione, dall'eutrofizzazione del suolo e dall'ozono a livello del suolo, e perseguire l'obiettivo a lungo termine di mantenere il livello ed il carico di queste sostanze al di sotto dei valori critici e di garantire un'efficace tutela della popolazione contro i rischi accertati dell'inquinamento atmosferico per la salute stabilendo limiti nazionali di emissione e fissando come termini di riferimento gli anni 2010 e 2020, con successive revisioni come previsto agli articoli 4 e 10.

▼M4**▼B***Articolo 4***Limiti nazionali di emissione**

1. Entro il 2010 gli Stati membri riducono le emissioni nazionali annue di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili (COV) e ammoniaca (NH₃) al di sotto dei limiti massimi di emissione indicati all'allegato I, tenendo conto delle eventuali modifiche apportate dalle misure comunitarie adottate in seguito alle relazioni di cui all'articolo 9.
2. Negli anni successivi al 2010 gli Stati membri assicurano che non siano superati i limiti di emissione indicati all'allegato I.

▼M4

▼ **M3***ALLEGATO I***LIMITI NAZIONALI DI EMISSIONE DI SO₂, NO_x, COV E NH₃ DA RAGGIUNGERE ENTRO IL 2010 ⁽¹⁾**

Paese	SO ₂ Kton	NO _x Kton	VOC Kton	NH ₃ Kton
Belgio	99	176	139	74
Bulgaria ⁽²⁾	836	247	175	108
Repubblica ceca	265	286	220	80
Danimarca	55	127	85	69
Germania	520	1 051	995	550
Estonia	100	60	49	29
Irlanda	42	65	55	116
Grecia	523	344	261	73
Spagna	746	847	662	353
Francia	375	810	1 050	780
Croazia ⁽³⁾	70	87	90	30
Italia	475	990	1 159	419
Cipro	39	23	14	9
Lettonia	101	61	136	44
Lituania	145	110	92	84
Lussemburgo	4	11	9	7
Ungheria	500	198	137	90
Malta	9	8	12	3
Paesi Bassi	50	260	185	128
Austria	39	103	159	66
Polonia	1 397	879	800	468
Portogallo	160	250	180	90
Romania ⁽²⁾	918	437	523	210
Slovenia	27	45	40	20
Slovacchia	110	130	140	39
Finlandia	110	170	130	31
Svezia	67	148	241	57
Regno Unito	585	1 167	1 200	297

▼ **M3**

Paese	SO ₂ Kton	NO _x Kton	VOC Kton	NH ₃ Kton
UE 28	8 367	9 090	8 938	4 324

(¹) Questi limiti nazionali di emissione sono stabiliti nell'intento di realizzare, in via generale, gli obiettivi ambientali provvisori di cui all'articolo 5. Il conseguimento di detti obiettivi dovrebbe comportare una riduzione dell'eutrofizzazione del suolo in misura tale che l'area dell'Unione con depositi di nutrienti a base di azoto superiori ai carichi critici sarà ridotta del 30 % rispetto ai livelli del 1990.

(²) Questi limiti nazionali di emissione sono temporanei e lasciano impregiudicata la revisione di cui all'articolo 10 della direttiva, da completare nel 2008.

(³) I limiti nazionali di emissione per la Croazia devono essere raggiunti entro la data di adesione all'Unione.

▼ **M4**